

**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE  
2021-2023 E PER L'ANNO 2021**

Il Revisore dei conti ha esaminato la proposta di Bilancio di previsione 2021-2023. Gli elaborati sono stati stilati sulla scorta dei dati ed elementi che emergono dal bilancio di previsione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2021-2022-2023, di cui al disegno di legge regionale n. 116 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023", al disegno di legge regionale n. 117 "Legge di Stabilità 2021" e al disegno di legge regionale n. 118 "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023", in corso di approvazione in Consiglio regionale, nonché dal rispettivo collegato bilancio finanziario gestionale 2021 della Regione stessa ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

In ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (11G0160) (GU n.172 del 26-7-2011)), l'ARLeF ha predisposto il bilancio di previsione 2021-2023 secondo gli schemi della nuova contabilità finanziaria armonizzata, di cui all'art. 11 della precitata disposizione legislativa e, a tale riguardo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento, redatto in riferimento all'intera preindicata estensione triennale.

Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza a valere sull'intera estensione temporale ed in termini di cassa, in riferimento al primo esercizio finanziario del triennio di riferimento, unitamente all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in ottemperanza alle suddette disposizioni legislative e in ossequio ai principi contabili generali o postulati di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria di cui agli allegati 4/1 - 4/2 alla medesima norma.

Sono previste per l'esercizio 2021 le seguenti entrate in bilancio:

- trasferimenti ordinari dalla Regione FVG ex L.R. 4/2001 art. 6, cc. 66 e 67 per Euro 1.150.000,00 quale fonte di finanziamento e di dotazione ordinaria per il funzionamento della struttura;
- un trasferimento regionale per lo sportello linguistico regionale della lingua friulana pari a complessivi Euro € 461.000,00 per l'anno 2021 (di cui Euro 310.000,00 assegnati all'ARLeF quale quota parte a titolo di saldo a valere sui fondi statali - anno 2019, ex artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" e restanti Euro 151.000,00 quale quota parte a titolo di acconto a valere sui fondi statali - anno 2020) nelle more dell'assegnazione dell'intera consistenza di risorse previste per il 2021;
- un trasferimento regionale a sostegno del programma annuale per la celebrazione della festività della "Fieste de Patrie dal Friûl" potenzialmente per complessivi Euro 50.000,00, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 recante l'istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl";
- un contributo regionale straordinario per realizzazione Conferenza regionale verifica attuazione L.R. n. 29/2007, in ragione di Euro 40.000,00.

Oltre ai suddetti trasferimenti correnti in entrata, non sono previste ulteriori risorse in bilancio.

La verifica operata dal Revisore attiene, in particolare, all'aspetto tecnico-contabile e quindi all'accertamento dell'osservanza e del rispetto dei principi generali di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza, comparabilità, verificabilità e pareggio economico-finanziario (postulati di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011), tenendo conto altresì del principio contabile applicato della programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 dello stesso decreto legislativo, quali sue parti integranti e sostanziali.

Di un tanto, viene altresì dato atto nella legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) di recepimento del dettato di cui al D. Lgs. n. 118/2011, che ha confermato gli effetti giuridici anche autorizzatori degli schemi di bilancio di previsione in forma armonizzata, sin dall'esercizio 2016.

Di fatto il Revisore ha appurato che:

- tutte le entrate e tutte le uscite sono state regolarmente iscritte a bilancio;
- tutte le entrate e tutte le uscite sono state iscritte a bilancio nella loro interezza ed integrità, senza compensazione alcuna e senza riduzione alcuna per effetto di correlative entrate o spese;
- le spese correnti stabilite non eccedono le previsioni delle entrate trasferite dalla Regione e da altri Enti e finalizzate alla gestione e al funzionamento della struttura, non sussistendo fonti di finanziamento proprie dell'Agenzia;
- il totale delle entrate finali corrisponde al totale delle spese finali, in termini di competenza, dal cui confronto si registra un saldo non negativo, in ossequio al principio di pareggio sancito dall'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), fermo restando che frattanto è subentrata la norma contenuta all'art. 1, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) in virtù della quale l'ente regionale si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (dunque in termini di sola competenza e non più anche di cassa);
- il totale complessivo delle entrate di competenza e il totale complessivo delle spese di competenza per l'anno 2021 pareggiano;
- il fondo pluriennale vincolato in entrata, costituisce parte integrante dell'aggregato delle entrate finali, in applicazione del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 09/06/2017, in virtù della quale *"...gli Enti strumentali della Regione in contabilità finanziaria possono, ai fini del raggiungimento del saldo non negativo in termini di competenza, conteggiare il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa rispettivamente tra le entrate finali e le spese finali"*.

Ai fini della costruzione del bilancio armonizzato, si è operato in ossequio ai principi contabili generali postulati dal precitato decreto legislativo ed avendo riguardo ai principi contabile applicati della programmazione di bilancio e della contabilità finanziaria, nonché a quanto previsto dalla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) di recepimento del dettato di cui allo stesso D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (il c.d. "D. Lgs. 118 bis") e dai successivi interventi legislativi in materia.

Ai fini del monitoraggio dei conti pubblici e della raccordabilità degli stessi con il Sistema europeo dei conti nazionali (Sec) nell'ambito delle rappresentazioni contabili, è stato adottato l'impianto generale di un piano dei conti finanziario condiviso, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, nell'ambito delle articolazioni delle unità elementari del

bilancio finanziario, agli effetti della standardizzazione della sintassi e nomenclatura contabile utilizzata, nonché del consolidamento e raccordabilità dei conti pubblici a livello nazionale e comunitario.

Il principio contabile applicato della cosiddetta contabilità finanziaria “potenziata”, introdotto dalla surrichiamata norma di legge, tende a far coincidere l’epoca temporale d’imputazione contabile delle spese e dei relativi impegni con l’esercizio finanziario in cui le rispettive obbligazioni giuridiche passive giungeranno effettivamente a scadenza (criterio dell’esigibilità).

L’aggregato finanziario determinato in ragione di Euro 10.260,00 e rappresentato complessivamente dai capitoli accesi al fondo pluriennale vincolato – parte spesa corrente all’interno del bilancio di gestione 2020, è stato necessariamente riportato sul bilancio di previsione 2021 quale fondo pluriennale vincolato – entrata parte corrente di pari importo e ora è da annoverarsi quale componente delle entrate finali, in virtù della suaccennata deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 09/06/2017.

Invero, il succitato art. 13, comma 1, della legge n. 243/2012 sancisce il principio di pareggio e di equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali, secondo il quale deve essere registrato un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (costituite dai primi tre titoli di entrata) e spese finali (costituite dai primi due titoli di spesa); ai fini della determinazione del saldo, l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all’approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

Frattanto, è subentrata, con decorrenza 1° gennaio 2020, la norma contenuta all’art. 1, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) in virtù della quale l’ente regionale si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo (dunque in termini di sola competenza e non più anche di cassa).

L’avanzo di amministrazione, quale risultato della funzione autorizzatoria e della gestione finanziaria 2020, in via presuntiva è stato iscritto in bilancio 2021 per un valore pari a zero, nelle more dell’adozione ed approvazione del rendiconto generale della gestione 2019, in ossequio al dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 21/28 marzo 2012, depositata il 28 marzo 2012, in virtù del quale *“non è conforme ai precetti dell’articolo 81 quarto comma della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione, non accertato e*

*verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente".*

Ciò, anche in ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni formulate a tal riguardo dalla Regione Autonoma F.V.G. nella rispettiva nota Prot. n. 6287 del 26 febbraio 2014 a cura del Servizio distaccato di ragioneria nonché ai sensi del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2193 del 20 novembre 2014.

Alla luce di un tanto, a quest'ultimo riguardo, si pone in essere altresì, in termini applicativi, quanto espressamente sancito dal già citato art. 13, comma 1, 2° capoverso, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), in virtù del quale, l'avanzo può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

Quantunque già contabilmente determinata in via ufficiosa tale posta accesa ad avanzo di amministrazione 2020 (presunto) in ragione di complessivi Euro 1.484.282,34, a seguito dell'avvenuta ricognizione generale e verifica preventiva di tutte le poste contabili rilevate in conto residui attivi e passivi al 31/12/2020 e riportati effettivamente in bilancio di previsione a seguito della contestuale depennazione di economie gestionali e di spesa registrate a chiusura dell'esercizio finanziario 2020, la sua esposizione in bilancio di previsione viene rappresentata in forma azzerata.

Ciò, in ossequio al predetto pronunciamento della Consulta e nell'ottica del processo di riforma della contabilità degli enti pubblici di cui al citato D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2013) e s.m.i. ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili per la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio.

La consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto, sopra quantificata, potrà essere eventualmente ed ulteriormente rivista alla luce della procedura e adempimento obbligatorio di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 e al 01/01/2021, secondo i dettami del nuovo ordinamento contabile, ai fini dell'accertamento della sua consistenza effettiva che verrà formalizzata ufficialmente in sede di adozione del rendiconto di gestione 2020.

Invero, l'attuale bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto secondo i criteri e principi stabiliti dall'art. 11 del citato D. Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 9 al decreto, concernente lo schema di bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni

delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri), con l'utilizzo dell'apposito glossario (allegato n. 14/2 al D. Lgs n. 118/2011) ed applicando il Piano dei Conti Finanziario fino al 5° livello di articolazione (facoltativo) pur in considerazione dell'obbligatorietà circoscritta al 4° livello, in un'ottica di massima trasparenza ed analiticità delle poste contabili nell'esplicitazione e declinazione di tutte le voci di bilancio e nei processi di allocazione e destinazione delle risorse.

Sotto il profilo classificatorio e di specificazione, le entrate sono suddivise in titoli, tipologie, categorie e capitoli, mentre le spese in missioni, programmi, macroaggregati e titoli, rispettivamente ai sensi degli artt. 15 e 4 del D. Lgs. n. 118/2011.

In dettaglio, i programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Tutto ciò premesso, si dà atto che il Bilancio di previsione 2021-2023 si può riassumere e riepilogare nella sintesi qui appresso riportata per titoli d'entrata e di spesa e secondo la nuova nomenclatura e struttura classificatoria obbligatoria che deriva dal processo di armonizzazione di che trattasi.

Riepilogo delle entrate per titoli	2021-2023	2021	2022	2023	Cassa (esercizio fin. 2021)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (al 01.01.2021)					€ 877.870,47
Fondo pluriennale vincolato - entrata parte corrente	€ 10.260,00	€ 10.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo di amministrazione 2020 (utilizzo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TITOLO 1</b>					
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TITOLO 2</b>					
Trasferimenti correnti	€ 4.866.000,00	€ 1.701.000,00	€ 1.655.000,00	€ 1.510.000,00	€ 2.612.060,00
<b>TITOLO 3</b>					
Entrate extratributarie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
<b>TITOLO 4</b>					
Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TITOLO 5</b>					
Entrate di riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>€ 4.881.260,00</b>	<b>€ 1.716.260,00</b>	<b>€ 1.655.000,00</b>	<b>€ 1.510.000,00</b>	<b>€ 2.620.060,00</b>
<b>TITOLO 6</b>					
Accensione prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<b>TITOLO 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TITOLO 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.372.650,00	€ 457.550,00	€ 457.550,00	€ 457.550,00	€ 457.550,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>€6.253.910,00</b>	<b>€ 2.173.810,00</b>	<b>€ 2.112.550,00</b>	<b>€ 1.967.550,00</b>	<b>€ 3.077.610,00</b> (al netto del fondo di cassa iniziale)

Riepilogo delle spese per titoli	2021-2023	2021	2022	2023	Cassa (esercizio fin. 2021)
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	€ 4.876.760,00	€ 1.714.760,00	€ 1.653.500,00	€ 1.508.500,00	€ 2.069.193,51
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	€ 4.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>€ 4.881.260,00</b>	<b>€ 1.716.260,00</b>	<b>€ 1.655.000,00</b>	<b>€ 1.510.000,00</b>	<b>€ 2.070.693,51</b>
<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	€ 1.372.650,00	€ 457.550,00	€ 457.550,00	€ 457.550,00	€ 468.850,01
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>€ 6.253.910,00</b>	<b>€ 2.173.810,00</b>	<b>€ 2.112.550,00</b>	<b>€ 1.967.550,00</b>	<b>€ 2.539.543,52</b>
Fondo di cassa finale presunto (al 31.12.2021)					€ 1.415.936,95

### **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

In termini strutturali e funzionali, gli stanziamenti di spesa corrente iscritti nel bilancio di previsione 2021, sono ripartiti in Missioni/Programmi così come appresso descritto:

<b>MISSIONE / PROGRAMMA</b>	<b>STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO NEL 2021</b>
<b>Missione 1 – Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>€ 110.420,00</b>
Programma 1 – Organi istituzionali	€ 34.020,00
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	€ 76.400,00

Programma 10 – Risorse umane	€ 0,00
<b>Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>€ 1.563.345,00</b>
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 1.563.345,00
<b>Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>	<b>€ 40.995,00</b>
Programma 1 – Fondi di riserva	€ 40.995,00
Programma 2 – Fondi crediti di dubbia esigibilità	€ 0,00
Programma 3 – Altri fondi	€ 0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>€ 1.714.760,00</b>

All'interno di ciascun Programma, sono incardinati a loro volta i cosiddetti Macroaggregati, i quali corrispondono all'equivalente dei vecchi "interventi" di spesa del D. Lgs. n. 267/2000 in relazione ai bilanci degli Enti Locali, in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa e dei relativi fattori.

Essi sono sintetizzati nello schema riepilogativo appresso riportato.

<b>MACROAGGREGATI DI SPESA CORRENTE</b>	<b>STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO NEL 2021</b>
Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente	€ 300.245,00
Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 25.300,00
Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi	€ 952.720,00
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti	€ 386.000,00
Macroaggregato 7 – Interessi passivi	€ 0,00
Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00



Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	€ 50.495,00
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 1.714.760,00</b>

**TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE**

In termini strutturali, gli stanziamenti di spesa in conto capitale o d'investimento iscritti nel bilancio di previsione 2021, sono ripartiti in Missioni/Programmi così come segue:

<b>MISSIONE / PROGRAMMA</b>	<b>STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO NEL 2021</b>
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>€ 1.500,00</b>
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	€ 1.500,00
<b>TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 1.500,00</b>

I Programmi di spesa in conto capitale sono sintetizzati nello schema riepilogativo appresso riportato:

<b>MACROAGGREGATI DI SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO NEL 2021</b>
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.500,00
<b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 1.500,00</b>

La suindicata voce di spesa afferente allo stanziamento complessivo iscritto nel titolo 2 - Spese in conto capitale, indica le previsioni per acquisto di beni mobili, arredi ed attrezzature d'ufficio.

Le entrate e spese per conto terzi e partite di giro previste nel titolo 9 dell'entrata e nel titolo 7 di spesa, ammontano a complessivi Euro 457.550,00.

Sono stati inoltre allocati in parte spesa i seguenti capitoli intestati ad alcuni fondi obbligatori per legge ed in ossequio ai relativi principi contabili applicati della contabilità finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (per ulteriori elementi di dettaglio, rimanda alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione), in particolare:

- fondo di riserva per spese obbligatorie;
- fondo di riserva per spese impreviste;
- fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (allocato per la sola previsione di cassa riferita all'esercizio 2021, con stanziamento non superiore al limite massimo di 1/12 dell'ammontare complessivo degli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione 2021, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011);
- fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità di parte corrente (con stanziamento azzerato, stante l'insussistenza di posizioni creditorie suscettibili di essere considerate a rischio di inesigibilità, come segnalato in nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023);
- fondo rinnovi contrattuali personale ARLeF (implementato in via prudenziale quale accantonamento annuo di competenza negli esercizi pregressi, ora azzerato, essendo i recenti incrementi retributivi su base contrattuale già consolidati a regime in seno agli stanziamenti ordinari allocati nei capitoli di spesa corrente in conto retribuzioni lorde del personale in servizio).

Per quanto attiene alla spesa del personale, si dà atto del suo contenimento nel bilancio di previsione 2021 entro il tetto massimo di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015, la quale prevede l'obbligo del contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013 (pari ad Euro 325.983,40), attestandosi dunque per l'anno 2021 su un importo totale di Euro 318.345,00 al lordo della quota finanziata però con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di entrata per spesa corrente in ragione di Euro 10.260,00, ovvero Euro 308.085,00 al netto della quota finanziata però con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di entrata per spesa corrente in ragione di Euro 10.260,00, essendo il relativo stanziamento incrementato in ragione di complessivi Euro 43.300,00 in valore assoluto e del 15,74% in termini relativi rispetto al bilancio di previsione 2020 (da Euro 275.045,00 ad Euro 318.345,00).

Ciò, da un lato, per effetto della proroga del contratto di lavoro, in scadenza al 31 dicembre 2020, di un'unità di personale dipendente dell'ARLeF a tempo determinato e a tempo pieno, di categoria C – posizione economica C1 con profilo professionale di assistente amministrativo, per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 (fabbisogno di spesa presunta

complessivamente prevista in ragione di Euro 18.625,00 al lordo degli oneri riflessi a carico ente e dell'IRAP di legge per il periodo di sei mesi, eventualmente pari ad Euro 37.250,00 al lordo degli oneri riflessi a carico ente e dell'IRAP di legge complessivamente su base annua) e, dall'altro, per effetto dell'eventuale reclutamento di un'ulteriore risorsa aggiuntiva a tempo determinato e a tempo pieno, di categoria C – posizione economica C1 con profilo professionale di assistente amministrativo, a seguito di esperimento di apposita procedura concorsuale, in complementarità rispetto alla risorsa di cui sopra (fabbisogno di spesa presunta complessivamente prevista in ragione di Euro 37.250,00 su base annua), per un totale complessivo lordo di Euro 74.500,00 in riferimento a n. 2 unità di personale dipendente a tempo determinato e a tempo pieno su base annua, al fine di poter sopperire ad eventuali fabbisogni contingibili che abbiano a sopravvenire nel corso del biennio 2021-2022.

Tali dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno dell'ARLeF dovranno ricoprire funzioni di supporto organizzativo nell'ambito delle attività di pianificazione linguistica previste dalla normativa vigente in materia di promozione, valorizzazione della lingua friulana e di assistenza nella redazione ed attuazione di progetti di rilievo europeo inerenti alle lingue minoritarie.

L'incidenza della spesa del personale (al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato) prevista nel 2021 sul totale della spesa corrente (anch'essa al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato) è infatti pari al 18,56% contro il 16,36% registrato a preventivo 2020, oltre all'IRAP sul solo personale dipendente ma al netto della posta in conto oneri riflessi a carico dell'Ente su compensi e gettoni di presenza organi istituzionali (inclusa tecnicamente nel Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente, per ragioni di classificazione contabile in seno al Piano dei conti finanziario).

Il Bilancio di previsione 2021-2023 risulta dunque regolare nella sua impostazione e nella sua struttura ed è improntato ai principi generali di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza, comparabilità, verificabilità e pareggio economico-finanziario (postulati di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011), tenendo conto altresì del principio contabile applicato della programmazione di bilancio e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui ai rispettivi allegati 4/1 – 4/2 dello stesso decreto legislativo, quali sue parti integranti e sostanziali.

La sua struttura conforme agli standard del nuovo bilancio finanziario armonizzato risponde dunque a un sistema di principi e di regole generali uniformi, valide per tutte le

PP.AA., in coerenza e in ossequio rispetto agli schemi definiti all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 9 al decreto, concernente lo schema di bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri).

Al bilancio di previsione 2021-2023 vengono altresì acclusi alcuni allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili, di cui all'art. 11, comma 3, del summenzionato D. Lgs. n. 118/2011 (prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, la nota integrativa redatta in conformità al comma 5 della medesima norma, la presente relazione del Revisore unico dei conti).

Partendo da un fondo cassa iniziale presunto al 01/01/2021 di Euro 877.870,47, risultano altresì iscritti gli stanziamenti d'entrata in termini di cassa per un totale complessivo di Euro 3.077.610,00 (sia a titolo di entrate finali che per partite di giro e servizi per conto terzi) e gli stanziamenti di spesa in termini di cassa per un totale complessivo di Euro 2.539.543,52 (sia a titolo di spese finali che per partite di giro e servizi per conto terzi), i quali evidenziano un saldo differenziale positivo di Euro 538.066,48 che, addizionato al fondo di cassa presunto iniziale 2021 in ragione di Euro 877.870,47, dà luogo alla somma algebrica di complessivi Euro 1.415.936,95 quale fondo di cassa finale presunto.

Effettuata una verifica circostanziata delle poste di bilancio e vagliato quanto esposto nella relazione del Presidente dell'Agenzia, il Revisore reputa che gli stanziamenti di entrata allocati nelle diverse Tipologie, Categorie e Capitoli siano da stimarsi come attendibili e che gli stanziamenti di spesa allocati nelle diverse Missioni, Programmi e Capitoli possano ritenersi congrui ed improntati a criteri di prudenza, nonché conformi ai criteri e principi di cui sopra, stabiliti per legge nel nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato (combinato disposto di cui ai precitati D. Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 126/2014, come recepito anche dalla legge regionale n. 26/2015).

Il Revisore dà atto che, a seguito di importanti implementazioni ed interventi operati sul piano dell'innovazione tecnologica ed informatica, è proseguito a cura dell'Agenzia un percorso virtuoso tendente al miglioramento degli standard di efficacia e di efficienza organizzativa e gestionale nell'esercizio della sua azione amministrativa che proseguirà anche nel corso del 2021, in cui verrà messa in uso la piattaforma documentale digitalizzata ADWEB, infrastruttura implementata e realizzata a cura di Insiel SpA, la

società ICT in house della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la creazione, gestione ed archiviazione degli atti amministrativi (in particolare, i decreti del Direttore).

Sussiste al riguardo, alla data del 31/12/2020, una consistenza di residui passivi (presunti) da pagare in ragione di complessivi Euro 277.688,52 e di residui attivi (presunti) da riscuotere in ragione di complessivi Euro 914.060,00, i quali denotano una situazione finanziaria della gestione residui che ha visto ripristinare un significativo margine positivo in termini di sostenibilità e compatibilità rispetto all'assetto della competenza e, più in generale, di riequilibrio budgetario anche in termini di cassa, a copertura delle obbligazioni giuridiche passive di competenza e di potenziamento della capacità di spesa complessiva dell'Ente.

In linea generale, è dato di constatare allo stato attuale, in seno alla struttura del bilancio di previsione 2021-2023, il palese superamento e riassorbimento delle criticità ed oggettive condizioni di rigidità strutturale e funzionale di bilancio, registrate a suo tempo in sede di redazione di precedenti documenti di bilancio preventivo, soprattutto a carico della spesa corrente ai fini istituzionali, in termini di sterilizzazione del budget di cassa, circostanza poi venuta meno per effetto di provvedimenti di ulteriore rimessa fondi addizionali a cura della Regione, in sede di varo delle manovre di correzione ovvero di assestamento di bilancio.

L'attuale quadro generale riassuntivo sulla nuova estensione temporale 2021-2023 dà conto in ogni caso dello stato di equilibrio e pareggio di parte corrente tra entrate finali (costituite dai primi tre titoli di entrata) e spese finali (costituite dai primi due titoli di spesa) sia in termini di competenza che di cassa, in ossequio al disposto di cui al noto art. 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché dello stato di equilibrio e pareggio finanziario tra entrate complessive e spese complessive in termini di competenza, avendo anche riguardo al dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 09 giugno 2017.

A chiusura della presente relazione, il Revisore ritiene che il Bilancio di previsione 2021 - 2023 dell'Agenzia regionale per la lingua friulana possa essere approvato.

Udine, li 16 dicembre 2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Giovanni D'Alì  
*Giovanni D'Alì*

IL DIRETTORE  
Dott. William Cabilino  
*William Cabilino*

